

**Università degli Studi di Parma  
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL  
CORSO DI LAUREA  
IN  
TECNICHE AUDIOPROTESICHE**

**(abilitante alla Professione Sanitaria di Audioprotesista)**

**INDICE**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Titoli e corsi di studio
Art. 3	Organi del Corso di Laurea
Art. 4	Crediti formativi universitari
Art. 5	Requisiti di ammissione al corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche
Art. 6	Requisiti di ammissione ai corsi di studio degli ordinamenti didattici previgenti
Art. 7	Tipologia delle forme didattiche
Art. 8	Tipologia degli insegnamenti
Art. 9	Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo
Art. 10	Impegno didattico dei Docenti
Art. 11	Verifiche dell'apprendimento
Art. 12	Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi
Art. 13	Piani di studio
Art. 14	Prova finale
Art. 15	Passaggi e trasferimenti
Art. 16	Norme transitorie
Art. 17	Ordinamento didattico
Art. 18	Manifesto annuale degli studi della Facoltà
Art. 19	Calendario accademico
Art. 20	Calendario degli esami di profitto
Art. 21	Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza
Art. 22	Valutazione dell'attività didattica
Art. 23	Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 24	Sito Web
Art. 25	Norme finali

Allegati:

1. Ordinamento didattico
2. Piano degli studi

## **Art. 1 - Finalità**

1.1 Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, di seguito denominato "regolamento", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 509 del 3/11/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nel D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi universitarie", nel D.M. 2/4/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

1.2 Il presente regolamento disciplina i principi generali del corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.

### **1.3 Obiettivi formativi qualificanti**

I Laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità.

I Laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della Sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico – disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto .

In particolare: ***nell'ambito della professione sanitaria del Tecnico Audioprotesista***, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 668 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. Essi operano su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. L'attività dei laureati in audioprotesi è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chioccioline o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. Essi collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

1.4 Per garantire la revisione annuale dei corsi, modalità specifiche e aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.5 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli organi accademici competenti.

## **Art. 2 - Titoli e corsi di studio**

2.1 Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia fa capo il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche abilitante alla Professione Sanitaria di Audioprotesista appartenente alle classe 3 delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche (Area Tecnico-Diagnostica).

2.2 Al compimento degli studi del corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche - classe 3 viene conseguita la Laurea in Tecniche Audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

2.3 Come supplemento al diploma del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche la Facoltà può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente.

2.4 Il corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche si svolge nella sede della Facoltà.

## **Art. 3 – Organi del corso di Laurea**

Sono organi del corso di Laurea:

3.1 il **Consiglio di Corso di Laurea (CCL)**, costituito da tutti i docenti del corso, da una rappresentanza (in numero di tre) degli Audioprotesisti - *assistenti di tirocinio* - e degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

- 3.2 il **Presidente del Corso**, eletto ogni quattro anni tra i professori di ruolo universitari, dai membri del Consiglio del Corso di Laurea;
- 3.3 il **Coordinatore teorico-pratico del Corso**, nominato ogni quattro anni dal Consiglio di Corso di Laurea tra i docenti audioprotesisti che esercitino la professione da almeno otto anni ed in possesso di una documentata formazione ed esperienza in campo organizzativo e formativo specifico.  
I coordinatori teorico-pratici operano in stretta collaborazione al fine di assicurare la massima omogeneità tra le diverse sezioni formative. A questo fine si avvalgono della collaborazione di tutori che coordinano i singoli anni di corso (tutors coordinatori d'anno).  
Per ogni Sezione formativa è previsto un Coordinatore.
- 3.4 Il Coordinatore teorico-pratico si uniforma alle deliberazioni del CCL e coadiuva il Presidente per le seguenti funzioni:
- coordinare la struttura organizzativa della Sezione di corso;
  - partecipare alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
  - individuare il personale tecnico audioprotesista per le funzioni di *tutorato professionale*;
  - individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare proposte per le modalità di svolgimento delle stesse;
  - individuare il personale tecnico audioprotesista cui affidare la funzione di *assistente di tirocinio*;
  - coordinare l'attività didattica tra i Docenti delle discipline dell'area dell'audiometria;
  - coordinare gli insegnamenti professionalizzanti, compreso il tirocinio, con gli insegnamenti teorico-scientifici;
  - elaborare il progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del CCL avvalendosi della collaborazione dei Tutori professionali de singoli anni di corso.
  - Per le attività di cui ai precedenti punti d, e, g, h, il coordinatore teorico-pratico si avvale della collaborazione dei tutori professionali coordinatori d'anno.

#### **Art. 4 - Crediti formativi universitari**

4.1 I corsi di studio sono formulati con riferimento al credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.

4.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale. Tale impegno comprende le ore di didattica formale (frontale) e interattiva, lo studio individuale o altre attività formative.

L'eventuale debito formativo dovrà essere colmato secondo quanto previsto dal Consiglio di Corso di Laurea (CCL).

4.3 Per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche sono previsti 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, e suddivisi in 60 CFU per anno; essi comprendono:

- lezioni (*ex cathedra* e didattica tutoriale a piccoli gruppi);

- b) attività didattica elettiva (seminari, corsi monografici, attività pratiche e/o sperimentali);
- c) ore dedicate ad altre attività integrative;
- d) ore dedicate all'apprendimento della lingua straniera;
- e) ore dedicate alla preparazione della prova finale;
- f) ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (fino ad un massimo del 30% dei crediti complessivi);
- g) ore dedicate al tirocinio professionalizzante all'interno dei diversi corsi integrati;
- h) attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio);

4.4 I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

4.5 Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete al Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche che accoglie lo studente.

4.6 Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione la Facoltà abbia concorso.

## **Art. 5 - Requisiti di ammissione al corso di Laurea in Tecnico Audioprotesiche**

5.1 Per essere ammessi al corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5.2 Il numero massimo di Studenti iscrivibili al Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche è stabilito dalle autorità accademiche in relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile.

5.3 Le conoscenze richieste agli Studenti che si iscrivono al corso di Laurea, valutate sulla base dell'esame di ammissione, (anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore), prevedono che lo Studente che abbia ottenuto un punteggio minore o uguale ad 8 (otto) per ciascun gruppo di domande di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica sia ammesso con un debito formativo. Gli studenti con debiti formativi dovranno frequentare uno o più corsi suppletivi predisposti dalla Facoltà.

5.4 L'acquisizione del Diploma di Laurea in Tecniche Audioprotesiche è prerequisite per l'iscrizione ai Corsi di Laurea specialistica della stessa classe, ove previsti.

5.5 Il passaggio da altro corso di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia è subordinato al superamento dell'esame di ammissione. Il Consiglio di Corso di Laurea ricevente fissa l'anno di iscrizione ed il numero di crediti riconosciuti.

5.6 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altre Facoltà e nello stesso corso di studi ma di altra Università è di competenza del CCL.

## **Art. 6 - Tipologia delle forme didattiche**

6.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

6.2 Il Consiglio di Corso di Laurea può attuare forme diversificate di didattica, anche mediante l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

6.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli insegnamenti e/o corsi integrati, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

6.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università – enti - imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso enti e imprese qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

6.5 Il Consiglio di Corso di Laurea può decidere di attuare forme di didattica a distanza.

6.6 Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre alla Facoltà di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgano Facoltà diverse o Facoltà di differenti atenei.

## **Art. 7 - Tipologia degli insegnamenti**

7.1 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dalla Facoltà nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti.

7.2 Gli insegnamenti possono svolgersi anche come corsi integrati. Per ogni corso integrato verrà designato un Coordinatore.

7.3 Un insegnamento può articolarsi in moduli didattici coordinati affidati a Docenti diversi.

7.4. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento.

7.5. Gli insegnamenti sono impartiti mediante varie modalità didattiche per un numero di ore totali rispettoso dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti e secondo le modalità definite nel presente regolamento.

7.6. La durata e l'articolazione degli insegnamenti sono stabiliti nel presente regolamento.

## **Art. 8 Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo**

8.1 La Facoltà, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche disciplina le modalità di accertamento della frequenza, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

8.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

Sono altresì da considerare le ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (Art. 4.3 f.)

8.3 Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento con modalità decise dal Consiglio di Corso di Laurea.

8.4 La frequenza all'attività didattica – teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria.

Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti, del Corso di Laurea per un numero massimo di 4500 ore, e comunque nel rispetto della normativa Nazionale e della CE.

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCL tenendo conto delle seguenti linee:

- i Docenti nei modi che riterranno più idonei ed opportuni, accerteranno la partecipazione degli studenti all'attività didattica.
- il Coordinatore di ciascun corso integrato o il Docente responsabile dell'insegnamento comunicheranno alla segreteria centrale della Facoltà, al termine del Corso, i nominativi degli studenti che non hanno raggiunto il numero minimo di ore di attività didattica, prevista ed organizzata per ogni corso integrato, in maniera adeguata e congrua per poter sostenere l'esame di profitto.

Le assenze non dovranno superare di norma il 25% delle ore di attività didattica formale e non formale programmata.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ciascun corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

8.5 Il numero di studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di Reparti di degenza, laboratori o di particolari strumentazioni, viene disciplinato dal Consiglio di Corso di Laurea.

## **Art. 9 - Impegno didattico dei Docenti**

9.1 I Docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più corsi di Laurea.

9.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei Docenti, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

9.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Preside.

9.4 Deve essere garantita da parte del Docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli Studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi.

9.5 I Docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di Laurea e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

9.6 Ciascun Docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, con modalità che saranno stabilite dal regolamento didattico di ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte.

Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Preside o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso l'ufficio di Presidenza di Facoltà.

## **Art. 10 - Verifiche dell'apprendimento**

10.1 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste (ad esempio, prova pratica, prova orale, tests a risposta multipla, discussione di casi clinici, ecc.).

10.2 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:

- a) esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie - non certificative - e prove di idoneità;
- b) esame di tirocinio annuale.

10.3 Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà e sono presiedute dal professore ufficiale dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal coordinatore del corso integrato. Possono farne parte: professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine e i docenti delle discipline professionalizzanti. Le commissioni sono composte da tre membri, uno dei quali è il professore ufficiale dell'insegnamento. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del presidente della commissione. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti dei singoli commissari.

10.4 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

10.5 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

10.6 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato sul libretto di iscrizione dello studente. Il Presidente della Commissione è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi.

10.7 Per gli insegnamenti articolati esclusivamente in moduli, la valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale.

10.8 Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.

10.9 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- a) aver ottenuto l'attestazione di frequenza ove e come prevista;
- b) aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- c) aver risposto all'appello d'esame;
- d) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

10.10 Le sessioni d'esame previste sono quelle di:

- **febbraio**, (sessione primaverile)
- **giugno, luglio** (sessione estiva)
- **settembre** (sessione autunnale)
- **dicembre, gennaio** (prolungamento sessione autunnale)
- **febbraio** (sessione straordinaria)

10.11 Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver aver ottenuto la valutazione positiva del tirocinio entro la sessione autunnale e superato tutti gli esami, **con un debito massimo di tre**, entro il *30 Settembre*.

10.12 **Ripetente**: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto 10.11 o non abbia ottenuto valutazione positiva all'esame di tirocinio.

10.13 **Fuori corso**: è lo studente, se iscritto al terzo anno, che abbia ottenuto tutte le firme di frequenza ma non abbia sostenuto tutti gli esami, compresa la prova finale.

10.14 È previsto lo status di ripetente per non più di una volta per ogni anno di corso. La condizione di fuori corso può essere mantenuta per non più di due anni. Lo studente non può comunque superare i 7 (sette) anni per il conseguimento della Laurea.

10.15 In ciascuna sessione lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma 10.09 vengono soddisfatti.

10.17 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 10.09 sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati.

## Art. 11 – Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi:

### 11.1 Propedeuticità obbligatorie.

Viene riportato l'elenco degli esami dei corsi integrati che richiedono progresso superamento di altro corso integrato:

Corso Integrato	Corso Integrato propedeutico
Audioprotesi II	Audioprotesi I
Audioprotesi III	Audioprotesi II
Audioprotesi IV	Audioprotesi III
Audioprotesi V	Audioprotesi IV
Audioprotesi VI	Audioprotesi V

## Art. 12 - Piani di studio

12.1 Il piano di studio ufficiale è definito e approvato dal CCL e viene allegato al presente regolamento didattico.

12.2 Le scelte relative alle attività formative della tipologia **d**. [attività formative a scelta dello studente] di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

## Art. 13 – Prova finale

13.1 Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve:

- aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti previsti dal regolamento;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritto all'esame finale.

13.2 La prova finale prevede:

- prova pratica, da svolgersi prima della dissertazione della tesi e rivolta a verificare il livello di competenza raggiunto dallo studente, da luogo ad un giudizio di *idoneità* o *non idoneità*;
- dissertazione tesi di laurea.

13.3 La valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo accademico è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della commissione.

A determinare il voto finale contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami di profitto, fino al 60%, e la media dei voti ottenuti negli esami di tirocinio (di norma uno per anno di corso), fino al 40%.

Ulteriori punti possono essere assegnati dalla commissione esaminatrice al termine della dissertazione della tesi di laurea e quindi concorrere alla determinazione del voto finale.

13.4 *La Commissione per la prova finale* è composta da non meno di 7 e non più di 11 Membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL e comprende almeno 2 Membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute che possono inviare esperti, come loro Rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

#### **Art. 14 Passaggi e trasferimenti**

14.1 I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea anche in base al numero dei posti programmati disponibili. Le richieste di nullaosta al trasferimento saranno accolte tra il 1° luglio e il 31 agosto.

Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il Consiglio del Corso di Laurea ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

L'eventuale debito formativo viene definito dal Consiglio di Corso di Laurea che esamina il curriculum dello studente che chiede il passaggio e il trasferimento.

#### **Art. 15 - Norme transitorie**

15.1 Gli studenti iscritti al 1° ed al 2° anno del Corso di Diploma Universitario in Tecnico Audioprotesista per l'anno accademico 2001-2002, potranno essere iscritti rispettivamente al secondo ed al terzo anno del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche nell'anno accademico 2002-2003, vedendosi riconosciuti gli esami sostenuti nel Corso di Diploma Universitario come crediti formativi universitari nei Corsi di insegnamento corrispondenti del Corso di Laurea. Le attività didattiche integrative svolte nel primo e nel secondo anno del Diploma Universitario verranno altresì riconosciute come crediti formativi per la prova finale e per la conoscenza della lingua inglese.

15.2 Saranno previste tabelle di comparazione fra i precedenti ordinamenti degli studi e quello attuale (Scuola Diretta a Fini Speciali, Diploma Universitario in Tecnico Audioprotesista e in Tecnico Audiometrista e Diploma Universitario in Tecnico Audioprotesista) per il riconoscimento dei crediti e l'individuazione di eventuali debiti formativi nonché le modalità per l'integrazione richiesta.

15.3 Il presente regolamento andrà in vigore dall' a.a. 2002-03. In via transitoria lo studente, per essere ammesso all'anno successivo, dovrà aver ottenuto la valutazione positiva di tirocinio e superato entro il 30 settembre tutti gli esami, con un debito massimo di tre (Art. 10.11).

#### **Art. 16 – Ordinamento didattico**

L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea e dal Consiglio di Facoltà, è allegato al presente

Regolamento.

## **Art. 17 - Manifesto annuale degli studi della Facoltà**

17.1 Il Manifesto annuale degli studi della Facoltà (di seguito Manifesto degli studi) pubblicizza l'offerta formativa del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.

17.2 Il Manifesto degli studi contiene i piani di studio ufficiali con i relativi curricula comprendenti:

- a. le denominazioni degli insegnamenti attivati, o corsi integrati, con i relativi crediti e l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
- b. l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli con l'indicazione dei crediti e dei settori scientifico-disciplinari per ogni modulo.

17.3 Nel manifesto degli studi sono inoltre indicati:

- a. le date di inizio e fine delle lezioni e delle sessioni di esame;
- b. le norme per le scelte dei curricula;
- c. le norme relative alle attività didattiche a scelta dello studente, e altre;
- d. la distribuzione nei vari anni di corso e nei periodi didattici degli insegnamenti attivati e le eventuali propedeuticità;
- e. le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli corsi;
- f. altre date di interesse per gli studenti.

17.4 Il Consiglio di Facoltà provvede, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno, all'approvazione del manifesto degli studi per l'anno accademico successivo, su proposta del CCL.

## **Art. 18 - Calendario accademico**

18.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno.

18.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

18.3 Entro il 31 marzo di ogni anno la Facoltà stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per corso di Laurea per l'anno accademico successivo.

18.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del CCL in Tecniche Audioprotesiche.

## **Art. 19 - Calendario degli esami di profitto**

19.1 Il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli annuali, di cui almeno due per ogni sessione d'esame.

19.2 In nessun caso un appello di esame può essere cancellato o anticipato rispetto alla data e all'ora prefissata nel calendario.

19.3 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

19.4 Il calendario degli esami di profitto deve essere reso noto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sessioni.

## **Art. 20 - Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza**

Lo studente non può superare i sette anni per il conseguimento della laurea.

Decorso tale termine il medesimo incorre nella decadenza e perde definitivamente la qualità di studente.

Qualora lo studente dichiarato decaduto intenda riprendere gli studi, deve superare nuovamente l'esame di ammissione e collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'iscrizione. In tal caso il CCL, di cui al precedente art. 4, valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo stesso.

Lo studente, presentando apposita domanda documentata, previo parere favorevole del CCL, può sospendere o differire la frequenza per motivi quali: servizio militare o civile sostitutivo di questo, gravidanza o malattia.

## **Art. 21 - Valutazione dell'attività didattica**

21.1 Come previsto nello Statuto, il Preside sottopone annualmente al Consiglio di Facoltà per l'approvazione, una relazione sull'attività didattica della Facoltà, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli di corso di studio e dal Comitato paritetico per la didattica.

21.2 La Facoltà rileva periodicamente, mediante appositi questionari compilati dagli studenti iscritti ai singoli corsi di studio, i dati concernenti la valutazione della funzionalità e della efficacia dell'organizzazione didattica da parte degli studenti relativamente ai corsi di studio ad essa afferenti.

21.3 Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- a. l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- b. la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- c. la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- d. l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- e. il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Comitato Didattico, la *performance* didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- f. la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- g. l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- h. il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

- i. Il Comitato Didattico, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Qualità Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti, discussa in Comitato Didattico e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

## **Art. 22 - Riconoscimento degli studi pregressi**

22.1 Il riconoscimento di laurea conseguita all'estero viene deliberato dal CCL e approvato dalla Facoltà.

22.2 Il tirocinio positivamente valutato nel primo e nel secondo anno del Corso di Diploma Universitario vale i Crediti Formativi Universitari attribuiti alle attività di pratica clinica del primo e del secondo anno del Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.

## **Art. 23 - Sito Web**

Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli Studenti, al Personale Docente, al Personale Amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

## **Art. 24 - Norme Finali**

24.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo statuto dell'Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

24.2 Al termine del primo anno accademico di applicazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del CCL.